

## L'imposizione indiretta dei trust: luci e ombre delle recenti pronunce della Corte di cassazione

di Angelo Busani e Raul-Angelo Papotti

Partendo dall'assunto che l'istituto del trust rientri tra quelli idonei a determinare la costituzione di vincoli di destinazione, la **Suprema Corte**, con **ordinanze nn. 3735, 3737, 3886 e 5332 del 2015**, ha delineato un **autonomo presupposto impositivo** proprio degli atti di costituzione di **vincoli di destinazione**, differente da quello tradizionale dell'imposta di successione e donazione. La "**nuova**" **imposta** sulla costituzione di vincoli di destinazione sarebbe stata istituita, non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione (come è, invece, previsto per le successioni e le donazioni), bensì direttamente, ed in sé, sulla **costituzione dei vincoli stessi**. La soluzione interpretativa esplicitata dalla Corte di cassazione si ritiene **non** possa considerarsi "**definitiva**"; ciò in quanto, oltre a presentare talune lacune, **non** è sorretta da un sotteso percorso logico-giuridico idoneo a **superare** i (legittimi) **dubbi** in merito alla **lesione** del principio costituzionale di **capacità contributiva**.

La Corte di cassazione è stata chiamata a risolvere l'annosa *quaestio* relativa all'imposizione indiretta gravante sugli atti di dotazione di trust, quali atti di costituzione di vincoli di destinazione, *ex art. 2, comma 47, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262* (1); in particolare, si fa riferimento alle ordinanze 24 febbraio 2015, nn. 3735 e 3737 (2), all'ordinanza 26 febbraio 2015, n. 3886 e all'ordinanza 18 marzo 2015, n. 5332.

Da tempo, invero, si attendeva un intervento della Suprema Corte che - ponendosi al di sopra della insanabile spaccatura creatasi tra prassi amministrativa e copiosa giurisprudenza di merito - dettasse dei principi di diritto volti a colmare le lacune normative insite nella estensione legislativa - *tout court* - circa l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni anche ad atti non caratterizzati, in linea di principio, dall'*animus donandi* del soggetto disponente, quali i trasferimenti di beni a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione.

Tuttavia, la posizione assunta dalla Corte di cassazione è caratterizzata da una certa rigidità, in quanto secondo la stessa, in buona sostanza (i) da un lato, l'atto di dotazione di un

trust è da assoggettare immediatamente all'imposta di donazione (3), non rimandandone l'applicazione al momento in cui il *trustee* dispone il trasferimento dei beni costituenti il *trust fund* in favore dei beneficiari; (ii) dall'altro, anche in caso di trust auto-dichiarato si applica l'imposta di donazione con l'aliquota (massima) dell'8% (4).

Ciò premesso, appare opportuno procedere ad una - seppur sintetica - analisi circa le peculiarità delle fattispecie oggetto delle citate pronunce.

### Le fattispecie oggetto delle pronunce

Le ordinanze nn. 3735 e 3886 del 2015 hanno

**Angelo Busani** - Notaio in Milano, Studio Busani

**Raul-Angelo Papotti** - Avvocato e Dottore Commercialista in Milano, Partner Chiomenti Studio Legale

#### Note:

(1) Si ricorda che il D.L. n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha reintrodotta l'imposta di successione e donazione che era stata soppressa ad opera della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

(2) Il testo delle ordinanze è riportato a seguire.

(3) Cass., ordd. nn. 3737 e 5322 del 2015.

(4) Cass., ordd. nn. 3735 e 3886 del 2015.

ad oggetto delle tipiche fattispecie di trust auto-dichiarato.

In particolare, il primo provvedimento richiamato riguarda il caso di una persona fisica che aveva istituito un trust - apportandovi i propri beni immobili e nominando se stesso quale *trustee* - al fine di rafforzare la generale garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di determinati istituti di credito.

La fattispecie analizzata dall'ordinanza n. 3886 del 2015 è per molti aspetti simile a quella precedentemente trattata ed ha ad oggetto un trust istituito da due coniugi - al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni familiari - i quali individuavano loro stessi quali *trustees*. L'atto istitutivo prevedeva che beneficiari finali del trust dovessero essere i coniugi, se in vita, ovvero i loro figli in parti uguali; dal testo dell'ordinanza non è dato desumere invece lo "scopo" precipuo per cui il trust era stato istituito.

Infine, le ordinanze nn. 3737 e 5322 del 2015 hanno ad oggetto identiche fattispecie caratterizzate dalla istituzione di un trust liberale da parte di una fondazione di diritto privato e da altri enti pubblici al fine di provvedere alla riqualificazione di un complesso aeroportuale.

## I principi di diritto fissati dalla Corte

Con le ordinanze in commento, la Corte di cassazione ha sostanzialmente rigettato il tentativo di rilevante parte della giurisprudenza di merito di dotare di coerenza sistematica una modifica legislativa che - al fine di stringere le maglie di un tessuto normativo spesso aggirato - ha esteso l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni a fattispecie che non palesano in modo evidente un intento di liberalità: il trasferimento gratuito di beni e gli atti di costituzione di vincoli di destinazione, tra i quali rientra certamente il trust (5). Infatti, l'assenza di un qualsivoglia coordinamento normativo aveva fatto sorgere non pochi dubbi in merito all'individuazione delle modalità operative attraverso le quali un presupposto impositivo - ideato con riguardo ad atti di liberalità e *mortis causa* - potesse essere posto a fondamento di un prelievo tributario da applicare su atti di diversa fisionomia e caratterizzati da un'accentuata eterogeneità.

## Il presupposto impositivo della "nuova" imposta sulla costituzione di vincoli di destinazione

Partendo dall'assunto che l'istituto del trust rientri tra quelli idonei a determinare la costituzione di vincoli di destinazione (6), la Suprema Corte ha delineato un autonomo presupposto impositivo proprio degli atti di costituzione di vincoli di destinazione, differente da quello tradizionale dell'imposta di successione e donazione; in particolare, attraverso una rigida interpretazione letterale del dato normativo (7), la Corte afferma che "l'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un'imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successive; essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del D.Lgs. n. 346/1990 (in quanto compatibili: D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 50, come convertito), ma conserva connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell'imposta *classica* sulle successioni e sulle donazioni" (corsivo aggiunto).

In altri termini, la "nuova" imposta sulla costituzione di vincoli di destinazione sarebbe stata istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione - come è, invece, previsto per le successioni e le donazioni - bensì direttamente, ed in

### Note:

(5) Sul punto cfr. A. Busani, "Imposta di donazione su vincoli di destinazione e trust", in *Corr. Trib.* n. 5/2007, pag. 359, secondo il quale è vero che "la legge fiscale non parla specificamente dell'atto di destinazione" ma opera (...) un generico riferimento a tutti quegli atti da cui invero deriva l'effetto della 'costituzione di vincoli di destinazione' e quindi inevitabilmente anche al trust (...). Vi è però anche qui da chiedersi quando e come applicare la tassazione, in quanto per trust si intende una complessa serie di attività giuridiche".

(6) In particolare, nella ordinanza n. 3737 del 2015 viene affermato che: "il legislatore, evocando soltanto l'effetto, ha inequivocabilmente attratto nell'area applicativa della norma tutti i regolamenti capaci di produrlo, compreso, quindi il trust".

(7) Ai sensi dell'art. 2, comma 47, del D.L. n. 262/2006: "È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54".

## LA GIURISPRUDENZA

### Momento rilevante per l'imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione

La Suprema Corte, facendo propri i principi formulati dall'Amministrazione finanziaria, afferma che, al fine di individuare il momento rilevante per l'applicazione della nuova imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione, **non** occorre - a differenza della "tradizionale" imposta sulle donazioni - far riferimento al verificarsi del **trasferimento**. La **costituzione** del vincolo avviene sin dall'**origine** a favore del **beneficiario** e, pertanto, sin da tale momento deve ritenersi legittimo il prelievo impositivo.

sé, sulla costituzione dei vincoli (8) (9).

Avendo chiaramente intuito che la strada interpretativa intrapresa non poteva essere più sorretta dal classico presupposto impositivo - il quale, si ribadisce, non può che essere individuato nell'arricchimento gratuito determinatosi in capo ad un soggetto terzo per effetto di un trasferimento di beni disposto in suo favore - la Corte giunge dunque a coniare un presupposto impositivo non più costituito dall'arricchimento di un terzo, bensì dall'impovertimento del soggetto che appone il vincolo, da intendersi quale mera limitazione alla libertà di disporre del proprio patrimonio per effetto della costituzione del vincolo medesimo. In altri termini, con riguardo alle fattispecie analizzate dalle ordinanze nn. 3735 e 3886 del 2015, a nulla importa che trattavasi di trust auto-dichiarati dei quali, peraltro, beneficiari finali erano i medesimi soggetti aventi il ruolo di *settlor/trustee* e che, pertanto, alcun arricchimento - né presente né futuro - si sarebbe mai verificato; del pari, privo di rilevanza dovrebbe ritenersi il dato - fondamentale a parere di chi scrive - per cui il trust oggetto della prima delle ordinanze sopra citate assumeva una natura, né liberale, né gratuita, bensì onerosa, in quanto posto a garanzia e a tutela (in aggiunta alla generale responsabilità patrimoniale *ex art. 2740 c.c.*) dei crediti vantati da istituti di credito sulla base di rapporti giuridici preesistenti.

### Il momento rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta

Le motivazioni attraverso cui la Suprema Corte è giunta alla formulazione di tale "nuovo" presupposto impositivo non potevano non comportare ripercussioni in ordine all'individuazione del momento rilevante ai fini dell'esecuzione del prelievo tributario.

A tal riguardo, in tutte le pronunce in commen-

to, la Corte afferma che, al fine di individuare il momento rilevante per l'applicazione dell'imposta, non occorre - a differenza della "tradizionale" imposta sulle donazioni - far riferimento al verificarsi del trasferimento; la irrilevanza di un (attuale) trasferimento e del conseguente arricchimento in capo ad un soggetto terzo sarebbe giustificata dalla circostanza per la quale, con riguardo a tale imposta, "il contenuto patrimoniale referente di capacità contributiva è ragguagliato all'utilità economica, che, *in quanto indirizzata ad altri,*

si colloca al di fuori del patrimonio del disponente (oltre che di quello del gerente)" (corsivo aggiunto).

Dato che la "capacità contributiva" sarebbe rappresentata dall'utilità economica che viene (in un secondo momento) destinata ad altri per il tramite della costituzione del vincolo, il prelievo tributario dovrebbe incidere tale utilità e così, seppur indirettamente, il beneficiario finale a cui viene (poi, eventualmente) destinata; in altri termini, i giudici di legittimità ritengono che la concreta percezione di tale utilità economica deve ritenersi relativa alla fase di attuazione del programma di destinazione, non rilevando ai fini dell'individuazione del momento in cui il vincolo costituito debba scontare l'imposta. Se così fosse, pare che debba trattarsi - in poche parole - di una capacità contributiva (se intesa come fondantesi sull'arricchimento, o sull'impovertimen-

#### Note:

(8) Cfr. Cass., ordd. nn. 3735, 3737, 3886 e 5322 del 2015.

(9) Secondo il ragionamento dei giudici di legittimità, di cui alle ordinanze nn. 3735 e 3886 del 2015, il termine "vincoli" sarebbe stato utilizzato per far riferimento non già ai negozi giuridici, ma agli effetti giuridici insiti nella destinazione, mediante i quali "si dispone, ossia si pone fuori da sé (e non necessariamente in favore di altri da sé) un bene, orientandone i diritti dominicali al perseguimento degli obiettivi voluti: alla disposizione non è coesistente l'attribuzione a terzi, in quanto mercé la destinazione si modula, non si trasferisce il diritto".

to, che poi è lo stesso) meramente aleatoria e comunque futura.

Ecco quindi il motivo per cui la Corte ricorre a una ricostruzione “multi-forme” della nozione di capacità contributiva relativa all’imposta recata dal Testo Unico dell’imposta sulle donazioni e successioni, ricostruendo la stessa nell’ottica del sinallagma arricchimento/impoverimento secondo la tradizionale impostazione, per poi completare tale spunto ermeneutico con lo sviluppo di una teoria di capacità contributiva in buona sostanza assimilabile a quella della imposta di registro per quanto riguarda i vincoli di destinazione (10).

Pertanto - a detta della Corte - tale impostazione non dovrebbe determinare una violazione del principio costituzionale di capacità contributiva; ciò in quanto la capacità economica sarebbe da intendere correlata al contenuto patrimoniale di atti e fatti e non all’attuale trasferimento di diritti.

### **L'imposizione indiretta del trust nella prassi: profili di criticità**

La giurisprudenza di legittimità sembra dunque aver fatto propri i principi formulati dall’Amministrazione finanziaria (11) in merito all’imposizione indiretta dei vincoli di destinazione.

In particolare, la circolare n. 3/E del 2008, specificamente dedicata all’imposizione indiretta dei trasferimenti a titolo gratuito e alla costituzione di vincoli di destinazione, individuava il criterio di discriminare da adottare al fine di stabilire l’assoggettabilità o meno della costituzione del vincolo ad imposta di successione e donazione nell’effetto traslativo proprio dello strumento per mezzo del quale viene attuata la destinazione (12).

Senonché, lo stesso documento di prassi, trattando specificamente del vincolo che si costituisce per mezzo del trust, dopo aver precisato che quest’ultimo non rappresenta altro che una *species* appartenente al *genus* degli atti di costituzione di vincoli di destinazione, giungeva a conclusioni, a parere di chi scrive, carenti di coerenza logico-sistematica, affermando che, a differenza dei vincoli di destinazione (in generale), per i quali il presupposto impositivo deve essere collegato ad un evento traslativo “la costituzio-

ne di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust”; ciò troverebbe un’asserita giustificazione nella “natura patrimoniale del conferimento in trust nonché dall’effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà e, da ultimo, dal complessivo trattamento fiscale del trust che esclude dalla tassazione il trasferimento dei beni a favore dei beneficiari”.

Pertanto, trascurando del tutto che il rapporto tra fattispecie ed i suoi effetti sia da intendersi non solo come effetti essenziali immediatamente prodotti (*i.e.*, il vincolo di destinazione), ma soprattutto come effetti che il *trust* è destinato a produrre - dalla cui analisi non è dato prescindere al fine di individuare la sua funzione - l’Amministrazione finanziaria giungeva ad affermare che la costituzione del vincolo avviene sin dall’origine a favore del beneficiario e che, pertanto, sin da tale momento deve ritenersi legittimo il prelievo impositivo.

### **La posizione assunta dalla giurisprudenza di merito**

L’impostazione assunta dalla prassi amministrativa ha (inevitabilmente) suscitato criticità da parte della giurisprudenza di merito, la quale, diversamente dai recenti interventi della Suprema Corte, lungi dall’individuare un “nuovo”

#### **Note:**

(10) Tale posizione risulta peraltro non pienamente coerente con quanto espresso dall’Agenzia in altri documenti di prassi (circolare n. 3/E/2008, par. 5.3.), in cui ha avuto modo di sostenere come la costituzione di vincoli non traslativi non sia soggetta all’imposta sulle successioni e donazioni, valorizzando il disposto dell’art. 1 del D.Lgs. n. 346/1990 che prevede l’applicazione dell’imposta sui “trasferimenti di beni e diritti”. Tale aspetto rileva ovviamente in modo particolare nel caso di trust auto-dichiarati.

(11) Cfr. circolari 6 agosto 2007, n. 48/E; 22 gennaio 2008, n. 3/E.

(12) In particolare, veniva affermato che: “Ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni si rende necessario pertanto distinguere le costituzioni di vincoli di destinazione produttivi di effetti traslativi, da quelle che, invece, lo stesso effetto non evidenziano”, cosicché l’imposta “possa essere assolta solo in relazione a vincoli di destinazione costituiti mediante trasferimento di beni”; di converso “il vincolo realizzato su beni che, seppur separati rispetto al patrimonio del disponente, rimangano a quest’ultimo intestati, non può considerarsi un atto dispositivo rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta”.

presupposto impositivo proprio dei vincoli di destinazione, ha cercato di fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni introdotte con la novella normativa del 2006. In tale prospettiva, i giudici di merito - ponendosi in totale antitesi rispetto alle posizioni sostenute dall'Amministrazione finanziaria - hanno adottato un approccio di tipo casistico volto ad analizzare la natura liberale, gratuita o onerosa del trust ai fini dell'applicabilità (o meno) dell'imposta successoria e - con riguardo ai trust liberali - alla corretta individuazione del momento impositivo.

Una delle prime sentenze che si è occupata della tematica è stata quella pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Lodi (13) in relazione ad un caso di trust liquidatorio; in tale pronuncia, la Commissione ha rilevato come la mera funzione liquidatoria del trust - in tal caso adoperato quale mezzo diretto a garantire la soddisfazione dei creditori sociali - escludeva la ricorrenza di un vincolo di destinazione, in quanto al *trustee* era riconosciuta ampia autonomia decisionale; pertanto, in assenza di un vincolo di destinazione, non poteva esservi applicazione dell'imposta di donazione. Al riguardo, è stato osservato (14) come, in tal caso, al fine di escludere l'applicabilità dell'imposta, sarebbe stato sufficiente indagare in merito alla natura intrinseca del trust; in particolare, trattavasi di un trust a carattere prettamente oneroso il quale - a fronte dell'esistenza di rapporti giuridici preesistenti - aveva la funzione non di segregare, bensì quella di regolamentare l'estinzione di tali rapporti. Era, pertanto, evidente che nessuna attribuzione liberale o gratuita (e, quindi, nessuna manifestazione di capacità economica) avrebbe potuto verificarsi al termine della vita di tale trust, la cui finalità era eminentemente solutoria. In altri termini, l'attribuzione che sarebbe stata effettuata in favore dei creditori sociali a seguito della devoluzione posta in essere dal trustee - così come l'iniziale atto di dotazione effettuato dal disponente - troverebbe la propria causa in una fattispecie negoziale più ampia, ossia in un contesto che nel suo complesso mostra con evidenza come i destinatari dell'assegnazione non avrebbero beneficiato di alcun arricchimento propriamente inteso (15).

Maggiormente centrata si presenta, ad avviso di chi scrive, la motivazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bologna (16), avente ad oggetto un trust di garanzia (17); in particolare, l'Ufficio pretendeva di applicare l'imposta sulle successioni e donazioni (con aliquota dell'8%) con riguardo all'atto di dotazione di un tipico trust di garanzia, come tale caratterizzato per definizione dall'assenza di un soggetto che si arricchisce senza soffrire alcuno sforzo economico; in via preliminare, la Commissione teneva a sottolineare che - contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio - i vincoli di destinazione e i trust sono istituti ben diversi e che non è affatto scontato considerare i secondi come una particolare specificazione dei primi, essendo necessaria, per l'assoggettabilità al tributo, una valutazione caso per caso che tenga conto della natura giuridica del negozio e degli effetti che l'atto di trust produce. Sulla base di tali premesse i giudici tributari ritenevano che il trust oggetto d'esame non avesse comportato alcun arricchimento - né potenziale né effettivo - nei confronti del *trustee* o dei disponenti e che non era in esso ravvisabile alcun intento di liberalità, essendo diretto a soddisfare interessi propri del disponente individuati nell'atto istitutivo. Pertanto, poiché il presupposto del tributo successorio deve essere individuato nell'esistenza di un trasferimento che comporti un arricchimento stabile e defini-

#### Note:

(13) Cfr. Comm. trib. prov. di Lodi, 8 gennaio 2009, n. 120; al riguardo, si veda D. Muritano e A. Pischetola, "Prime decisioni in materia di imposizione indiretta del trust", in *Notariato* n. 5/2009, pag. 505; D. Stevanato, "Trusts e imposta sulle donazioni: prime reazioni giurisprudenziali alle forzature della prassi amministrativa", in *GT - Riv. giur. trib.* n. 6/2009, pag. 534; L. Papetti, "Trust e imposta sulle donazioni", in *Trusts e attività fiduciarie* n. 2/2010.

(14) G. Corasaniti, "Brevi note sulla (in)applicabilità dell'imposta di successioni e donazioni al trust di garanzia", in *GT - Riv. giur. trib.* n. 5/2013, pag. 428.

(15) In tal senso, E.M. Bartolazzi Menchetti, "Considerazioni su affidamento di beni al trustee e imposte sui trasferimenti di ricchezza", in *Riv. dir. trib.* n. 2/2012, pag. 150.

(16) Comm. trib. prov. di Bologna, 30 ottobre 2009, n. 120.

(17) Si osserva come la fattispecie analizzata da tale sentenza presenta caratteri di affinità con quella oggetto dell'ordinanza n. 3737 del 2015 in commento: pertanto le riflessioni esposte in narrativa sono certamente da ritenersi riferibili anche a quest'ultima.

tivo a titolo liberale (o comunque gratuito), tale presupposto non poteva ritenersi integrato, trattandosi di un trust di garanzia, avente natura onerosa (18), e l'imposta, pertanto, non doveva trovare applicazione (19).

Con riguardo alla corretta individuazione del momento impositivo, è altresì degna di nota - tra le tante - la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze (20), nella quale - trattandosi di un trust liberale - la questione controversa riguardava non già l'astratta assoggettabilità al tributo successorio, quanto il momento in cui considerare perfezionata l'obbligazione tributaria. In tale contesto, i giudici toscani hanno rilevato che il sorgere del presupposto impositivo non è da ricollegare all'istituzione del trust, né all'originario atto di dotazione del medesimo, bensì esclusivamente all'effettivo trasferimento di ricchezza in favore di un soggetto terzo; la iniziale situazione giuridica facente capo ai beneficiari deve necessariamente qualificarsi come mera "aspettativa giuridica" che sorge per effetto dell'originaria segregazione del patrimonio. Secondo la Commissione è evidente come il sorgere di tale situazione giuridica affievolita non possa determinare, all'atto di istituzione del vincolo, un arricchimento; arricchimento che si determinerà solo in futuro. Sulla base di tali premesse, la Commissione, ricollegando il tradizionale presupposto impositivo degli atti di liberalità alle fattispecie caratterizzate dalla costituzione di vincoli di destinazione - ha rilevato come il momento rilevante, ai fini dell'applicazione dell'imposta di donazione in misura proporzionale, è da individuare unicamente nell'atto di attribuzione ad opera del trustee dei beni costituenti il *trust fund* in favore dei beneficiari finali esistenti e disposti ad accettarne la titolarità (21).

## IL PROBLEMA APERTO

### Indiscriminata applicazione dell'imposta sui vincoli di destinazione

Il tentativo di introdurre in via giurisprudenziale un principio unitario, ai fini dell'individuazione del presupposto impositivo dell'imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione, ha il rischio evidente di imporre un **prelievo tributario in assenza** di qualsivoglia manifestazione di **capacità economica**. In altri termini, l'approccio adottato dalla Suprema Corte porterebbe ad una **indiscriminata applicazione** dell'imposta a **qualsiasi tipologia** di "trust", e quindi a prescindere dalla natura liberale, gratuita ovvero onerosa dello stesso e, dunque, da una concreta manifestazione di capacità contributiva.

## Considerazioni conclusive

L'analisi sin ora effettuata offre lo spunto per porre in rilievo come non sia possibile ritenere che la soluzione interpretativa esplicitata dalla Corte di cassazione nelle ordinanze in commento possa considerarsi "definitiva"; ciò in quanto, oltre a presentare - ad avviso di chi scrive - talune lacune, non è sorretta da un sotteso percorso logico-giuridico idoneo a superare i (legittimi) dubbi in merito alla lesione del principio costituzionale di capacità contributiva *ex art. 53 Cost.*

In particolare, il tentativo di introdurre in via giurispru-

### Note:

(18) In tal senso, G. Corasaniti, *op. loc. cit.*, pag. 428.

(19) In tal senso si è pronunciata anche Comm. trib. prov. di Macerata, 26 settembre 2012, n. 207, la quale, sempre con riguardo a un trust istituito con la finalità di garantire una linea di credito, ha affermato che: "È evidente la mancanza di qualsiasi intento di liberalità nei confronti del trustee, costituendo quest'ultimo un mero strumento per la realizzazione dello scopo, non essendo titolare, peraltro ed a titolo esemplificativo, di una delle facoltà tipiche del proprietario, che è quella di disporre liberamente del bene. Ugualmente evidente è che il negozio posto in essere non genera un incremento di ricchezza a favore del trustee e presenta una sostanziale neutralità sotto il profilo economico"; sul punto si veda F. Nobili, F. Fiorentino, "Trust di garanzia e imposizione indiretta", in *Trusts e attività fiduciarie* n. 3/2013, pag. 254.

(20) Cfr. Comm. trib. prov. di Firenze, 12 febbraio 2009, n. 30; sul punto si veda F. Guffanti, "Problemi fiscali aperti per i trust", in *Corr. Trib.* n. 31/2009, pag. 2558; N. De Renzis Sonnino, "L'imposizione indiretta dei trust: gli ultimi orientamenti di giurisprudenza e prassi", in *Trusts e attività fiduciarie* n. 5/2009, pag. 507; M. Plasmati, "L'applicazione dell'imposta di donazione ai trusts liberali con beneficiari determinabili", in *Dir. e prat. trib.* n. 2/2011, pag. 299; D. Stevanato, *op. loc. cit.*, pag. 534; V. Farina, "Rilevanza dell'atto di destinazione nel trust con riguardo alle imposte sulle successioni e donazioni. Profili civilistici e fiscali", in *Trusts e attività fiduciarie* n. 5/2010, pag. 484.

(21) In senso conforme Comm. trib. prov. di Caserta, 11 giugno 2009, n. 481; Comm. trib. prov. di Treviso, 30 aprile 2009, n. 47; il medesimo principio è stato ribadito anche con riguardo a fattispecie di trust auto-dichiarato: Comm. trib. reg. Veneto, 21 febbraio 2012; Comm. trib. prov. di Napoli, 2 ottobre 2013, n. 571; Comm. trib. prov. di Venezia, 27 novembre 2013, n. 90.

denziale un principio unitario, ai fini dell'individuazione del presupposto impositivo dell'imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione, si palesa come inconciliabile con le molteplici sfumature che è in grado di assumere la realtà giuridica; per di più, trattandosi di materia tributaria, il rischio evidente è quello di imporre un prelievo tributario in assenza di qualsivoglia manifestazione di capacità economica. In altri termini, l'approccio adottato dalla Suprema Corte porterebbe ad una indiscriminata applicazione dell'imposta *de qua* a qualsiasi tipologia di *trust*, e quindi a prescindere dalla natura liberale, gratuita ovvero onerosa dello stesso (22) e, dunque, da una concreta manifestazione di capacità contributiva.

Le pronunce in commento, peraltro, prescindono da una netta distinzione tra i concetti di liberalità, gratuità e onerosità, senza delineare con precisione il confine tra l'ambito di applicazione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni e quello, ad esempio, dell'imposta di registro. Invero, era stato correttamente osservato (23) come la tassazione dei vincoli di destinazione in sé considerati finisca per trasformare surrettiziamente il presupposto e la capacità economica colpita dal tributo successorio, da prelievo sugli arricchimenti gratuiti, a prelievo che, replicando l'imposta di registro, colpisce ogni singolo vincolo costituito, non già per la sua idoneità a determinare uno stabile incremento patrimoniale, bensì per la sua oggettiva valenza di vincolo di destinazione.

Nonostante quanto potrebbe a prima vista suggerire la formulazione lessicale adottata dal D.L. n. 262/2006, il riferimento alla costituzione di vincoli di destinazione non vale quindi ad individuare il presupposto dell'imposta; la costituzione del vincolo non può, infatti, essere considerato, in sé, come indice della capacità contributiva, ma vale unicamente quale mezzo tipico per conseguire un risultato nel quale si identifica la forza economica che il tributo intende realmente colpire (ossia, il vantaggio economico, l'arricchimento che il beneficiario finale ottiene senza svolgere alcuna attività) (24).

Del resto, sembra fortemente discutibile qualificare quale manifestazione di capacità economica la destinazione di un utilità al di fuori da sé - non

necessariamente comportante l'arricchimento di un terzo - la quale, per effetto del vincolo apposto, determina un (potenziale e solo eventuale) depauperamento del patrimonio del disponente.

In altri termini, in assenza di un trasferimento di beni comportante un gratuito arricchimento in capo ad un terzo, appare irrazionale concepire l'imposizione indiretta gravante sui *trust* quale prelievo di un patrimonio preesistente da decurtare con l'imposta; a tal proposito, è stato sin da subito rilevato (25) come non si capisca quale particolare capacità contributiva manifesti un soggetto che costituisce un vincolo su una parte del proprio patrimonio rispetto ad altro soggetto che non appone tale vincolo, a meno che a voler essere assoggettato ad imposizione sia un presupposto diverso, ossia la possibilità offerta dall'ordinamento di specializzare la propria responsabilità patrimoniale in deroga all'art. 2740 c.c.; così, però, determinando necessariamente il venir meno della natura patrimoniale propria dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Inoltre, non si comprende come dovrebbe essere "valutata" tale capacità economica in quanto la stessa, quale logica conseguenza imposta dal ragionamento della Corte, dovrebbe essere riferita, non al valore dei beni su cui viene costituito il vincolo, bensì al "valore" intrinseco del vincolo medesimo.

Se così fosse, potrebbe argomentarsi che anche la formulazione del dato legislativo avrebbe dovuto essere differente, soprattutto con riferimento alla determinazione dell'aliquota applicabile

#### Note:

(22) Circa la distinzione tra i concetti di liberalità, gratuità e onerosità, si veda G. Frasoni, "Allargata l'imponibilità dei veicoli di destinazione", in *Corr. Trib.* n. 8/2008, pag. 645.

(23) D. Stevanato, "Vincoli di destinazione sulle intestazioni fiduciarie di titoli e di immobili", in *Corr. Trib.* n. 20/2008, pag. 1639.

(24) Come rilevato dal Consiglio Nazionale del Notariato (Studio Tributario n. 58-2010/T, "La tassazione degli atti di destinazione e dei *trust* nelle imposte indirette", del 21 gennaio 2011), "Affermare la tassazione all'atto della segregazione dei beni, in caso di *trust* in questo modo connotati sul piano negoziale significherebbe, allora, una sostanziale violazione del principio di capacità contributiva, perché il momento giuridico della costituzione del vincolo (con segregazione dei beni) non coincide con nessuna manifestazione di ricchezza, attuale o futura".

(25) D. Stevanato, R. Lupi, "Imposta sulle successioni e donazioni: dove eravamo rimasti", in *Dialoghi dir. trib.* n. 12/2006, pag. 1657.

alla costituzione di vincoli di destinazione; ove l'interpretazione della Corte fosse corretta, non si vede perché - proprio in ragione di una così marcata dipartita dalla tradizionale concezione dell'imposta di successione e donazione quanto all'elemento di capacità contributiva indice del tributo - il legislatore non abbia sentito l'esigenza di specificare l'aliquota applicabile agli atti di costituzione in modo separato e ben preciso (indipendentemente, peraltro, da rapporti di parentela che nulla dovrebbero rilevare in una tale ottica "destinataria").

Pertanto, fermo restando che, come sostenuto

## SOLUZIONI OPERATIVE

### Ambito di applicazione della nuova imposta sui vincoli di destinazione

Fermo restando che il presupposto impositivo della "nuova" imposta sulla costituzione dei vincoli di costituzione non può che continuare ad essere costituito da un **trasferimento di beni** (gratuito o liberale) determinante un **arricchimento** in capo ad un soggetto **terzo**, occorrerebbe **escludere** dall'ambito impositivo di tale imposta tutte le tipologie di **trust** contrassegnate dal carattere dell'**onerosità**, quali i **trust liquidatori**, di **garanzia** e i **trust auto-dichiarati** privi di un intento liberale, che saranno assoggettate all'imposta ad essi connaturata, ossia l'**imposta di registro in misura fissa**.

dalla richiamata giurisprudenza di merito, il presupposto impositivo della "nuova" imposta sulla costituzione dei vincoli di costituzione non può che continuare ad essere costituito da un trasferimento di beni (gratuito o liberale) determinante un arricchimento in capo ad un soggetto terzo, occorrerebbe escludere dall'ambito impositivo di tale imposta tutte le tipologie di trust contrassegnati dal carattere dell'onerosità, quali i trust liquidatori, di garanzia e i trust auto-dichiarati privi di un intento liberale, che saranno assoggettate all'imposta ad essi connatura-

ta, ossia l'imposta di registro in misura fissa.

## L'ORDINANZA

### ■ Trust liberale

**Cassazione, Sez. VI-T, Ord. 24 febbraio 2015 (4 febbraio 2015), n. 3737 - Pres. Cicala - Rel. Perrino**

Va applicata l'**imposta** sulle **successioni e donazioni**, nella peculiare accezione concernente la costituzione di **vincolo di destinazione**, assunta come autonomo presupposto impositivo, sull'**attribuzione di danaro**, conferita in trust e destinata ad essere investita a beneficio di terzi.

#### In fatto

La Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, la Regione Umbria, il Comune di Perugia e la Camera di commercio costituirono con atto notarile l'Umbria Trust 2005-2010, con provvista di danaro fornito dalla Fondazione, assegnandogli lo scopo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla riqualificazione ed allo sviluppo dell'aeroporto umbro di (OMISSIS) nel quinquennio 2005- 2010 e prevedendo che eventuali beni residui sarebbero stati devoluti, alla cessazione del

trust, alla Regione Umbria o ad altra società pubblica o ente pubblico regionale individuato dai disponenti.

Sulla somma ricevuta come provvista il trust pagò l'imposta sulle donazioni nella misura dell'8%, di cui successivamente ha chiesto il rimborso, impugnando il relativo silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso e quella regionale ha respinto l'appello dell'ufficio, considerando che l'imposta sia applicabile solo al momento del passaggio del bene dal trust al beneficiario; passaggio, che nel caso in esame non si era verificato.

Ricorre l'Agenzia per ottenere la cassazione di questa sentenza, affidando il ricorso ad un unico motivo, al quale il trust reagisce con controricorso, illustrato altresì con memoria, calibrando la difesa sull'insussistenza dell'arricchimento e sul dubbio di legittimità costituzionale della normativa, in caso di adesione alla prospettazione dell'Agenzia.

#### In diritto

**1.-** Il ricorso può essere definito in camera di consiglio, risultando, oltre che ammissibile, in quanto,



contrariamente a quanto dedotto in controricorso, ha esaurientemente individuato la questione di diritto controversa, manifestamente fondato.

**2.-** Con l'unico motivo di ricorso, proposto *ex art.* 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta la violazione del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 5, la violazione e falsa applicazione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, commi 47 e 49, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, nonché la falsa applicazione del D.L. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 58, e dei principi elusivi: ritiene che l'elargizione delle somme da parte dei disponenti abbia integrato in sé il presupposto impositivo della costituzione del vincolo di destinazione assoggettabile ad imposta a norma del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, come convertito.

**3.-** La fisionomia del Trust Umbria 2005-2010, come emerge dal suo atto costitutivo, il contenuto del quale è sunteggiato in narrativa, evidenzia i tratti della liberalità, ossia dell'attribuzione patrimoniale sorretta dal movente di beneficiare un terzo, che si connota per il decremento del patrimonio del soggetto che l'esegue e per il contestuale incremento del soggetto che la riceve.

**3.1.-** L'intento di liberalità, peraltro, è perseguito in maniera indiretta, perché è affidato ad un'articolazione di atti, che danno vita ad un programma negoziale, sia pure univocamente animato dalla volontà di arricchire la Regione Umbria mediante la manutenzione, la riqualificazione e lo sviluppo dell'aeroporto (OMISSIS) (per fattispecie per certi versi similari, vedi Cass. 23 maggio 2014, n. 11491 e 9 maggio 2013 n. 10991).

**3.2.-** Preminente, in questo congegno, è il diritto dei disponenti di vedere realizzati i propri obiettivi, per mezzo dell'imposizione ai *trustee* di vincoli di destinazione nella gestione del danaro in trust: i vincoli piegano lo statuto del diritto di proprietà della provvista conferita, per volgerlo alla finalità di far conseguire alla Regione Umbria il beneficio programmato.

In definitiva, conferendo il danaro in trust, i disponenti mirano a modificare il risultato finale del negozio esterno di attribuzione patrimoniale, mediante l'obbligo assunto dai *trustee* d'imprimere a quanto trasferito la destinazione finale voluta.

**3.3.-** Conformemente alla definizione di trust, allora (in base all'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ratificata dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, secondo cui per trust "si intendono i rapporti giuridici istituiti... qualora dei beni siano posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse del beneficiario"), la causa del relativo negozio sta

nella conformazione funzionalmente orientata della proprietà.

**4.-** Non interessa, ai fini della decisione dell'odierna controversia, prendere posizione sulla fisionomia di questo diritto proprietario, sulla quale la dottrina è divisa e la giurisprudenza della corte ha talora evocato, in fattispecie similari, la distinzione fra proprietà formale o mera intestazione e proprietà sostanziale (così, Cass. 14 ottobre 1997, n. 10031, che riecheggia altresì in Cass. 22 dicembre 2011, n. 28363); nè è necessario indagare le relazioni negoziali tra l'attribuzione patrimoniale in trust e l'attuazione del vincolo di destinazione ad essa impresso.

**4.1.-** Quel che conta è affermare che il regolamento negoziale col quale s'istituisce il trust è perfetto ed efficace con la fissazione del suddetto vincolo di destinazione, che conforma i diritti, i poteri, le facoltà e gli obblighi dei *trustee*, all'attuazione di esso programmaticamente preordinati, perché in tale fissazione il regolamento trova la propria ragione d'essere, ossia la propria causa.

**5.-** Ed è giustappunto questo il tratto fisionomico considerato dal legislatore fiscale allorché ha plasmato la fattispecie civilistica in chiave tributaria.

Coll'art. 2, comma 47, del decreto legge, come convertito, difatti, il legislatore ha istituito "...l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54".

**5.1.-** Il tenore della norma evidenzia che l'imposta è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le successioni e le donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale: l'imposta è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli.

**5.2.-** Vincoli, che designano non negozi, bensì l'effetto giuridico dinanzi descritto: il legislatore, evocando soltanto l'effetto, ha inequivocabilmente attratto nell'area applicativa della norma tutti i regolamenti capaci di produrlo, compreso, quindi, il trust.

**6.-** L'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un'imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali,

altrimenti gratuite e successorie; essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del D.Lgs. n. 346 del 1990 (in quanto compatibili: D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 50, come convertito), ma conserva connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell'imposta classica sulle successioni e sulle donazioni.

**6.1.-** Ciò in quanto nell'imposta in esame, a differenza che in quella tradizionale, il presupposto impositivo è correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; là dove l'oggetto consiste nel valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'esercizio delle proprie facoltà proprietarie, per essere gestita da altri a beneficio di terzi, finisce con l'impovertirsi.

**6.2.-** In questa imposta, diversamente da quanto accade per l'altra, il trasferimento del diritto non innerva la causa della fattispecie:

salvo prospettare un'*interpretatio abrogans* della disposizione in questione, il vincolo di destinazione ineludibilmente mira a modulare il diritto, non già a trasferirlo.

**7.-** E', allora, evidente la manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale della disposizione prospettata dal controricorrente per il dedotto contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., in ragione della mancanza di arricchimento in caso di conferimento in trust: con riguardo all'imposta in esame, non rileva affatto la mancanza di arricchimento, giacché il contenuto patrimoniale referente di capacità contributiva è ragguagliato all'utilità economica, che, in quanto indirizzata ad altri, si colloca al di fuori del patrimonio del disponente (oltre che di quello del gerente).

**7.1.-** E, visto che il referente è l'utilità economica e che questa utilità è destinata ad altri, il peso del prelievo coerentemente va a gravare sull'utilità e, in definitiva, sul beneficiario finale, al quale essa è destinata a pervenire.

**7.2.-** Il rilievo della capacità economica, del resto, è correlato al contenuto patrimoniale di atti o fatti, non già al trasferimento attuale di diritti: la capacità contributiva, ha chiarito la Consulta, è da intendere come attitudine ad eseguire la prestazione imposta, correlata non già alla concreta situazione del singolo contribuente, bensì al presupposto economico al quale l'obbligazione è correlata (Corte cost. 20 luglio 1994, n. 315), di modo che "è sufficiente che vi sia un collegamento tra prestazione imposta e presupposti economici presi in considerazione" (Corte cost. 21 maggio 2001, n. 155). Di

qui la non irragionevolezza della disciplina anche sotto il profilo della parità di trattamento.

**7.3.-** La materiale percezione dell'utilità, ossia, secondo la tradizionale impostazione, l'arricchimento, appartiene all'esecuzione del programma di destinazione, che, per conseguenza, non rileva ai fini dell'individuazione del momento del prelievo tributario sulla costituzione del vincolo, ma dopo, anche ai fini della eventuale riliquidazione delle aliquote e delle franchigie.

**8.-** Questa configurazione è più coerente di quelle che si sono venute affacciando in dottrina, ricevendo talora l'avallo della stessa Agenzia delle entrate.

**8.1.-** Non è, al riguardo, convincente la costruzione che, facendo leva sul D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, richiamato dall'Agenzia anche nell'odierno giudizio, secondo cui "gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari", reputa che il trust *inter vivos* sia assimilabile ad una donazione modale, col beneficiario come destinatario dell'onere.

Difatti, nessun arricchimento, si è visto, si riverbera sulla sfera giuridica del trustee, tenuto a gestire nell'interesse di altri quanto ricevuto; viepiù infruttuoso è il richiamo al 1 comma dell'art. 58 in caso di mancata designazione di beneficiari.

**8.2.-** Analoghe considerazioni fanno giustizia della costruzione alternativa del trust *inter vivos* come donazione condizionata, evocata dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 2, la quale si scontra altresì col rilievo che la devoluzione dei beni immessi in trust non deriva dal verificarsi di un evento dedotto in condizione, sebbene dallo scadere del termine fissato alla durata del trust.

Anche in un caso come quello in esame, in cui residua qualche margine di dubbio sulla devoluzione e sull'identità dei beneficiari dei beni residui, va rilevato che, se non è certo il relativo diritto in capo alla destinataria, è certo che questa fruirà delle utilità ritraibili dalla provvista: il che esclude in radice l'operatività del meccanismo condizionale.

**8.3.-** Nè, infine, è predicabile l'estensione al trust *inter vivos* del regime previsto per la sostituzione fedecommissaria disciplinata dall'art. 692 c.c., richiamato dal citato art. 58, comma 3.

La posizione del trustee, per le ragioni già illustrate, è distante da quella dell'istituto nelle disposizioni testamentarie o del donatario; e continua a mancare un atto di donazione contenente una disposizione vicina alla sostituzione fedecommissaria.

9.- Ciò non toglie, in virtù della realtà dell'attribuzione patrimoniale in trust, sia pure conformata dal vincolo di destinazione, che i *trustee* ne siano gl'intestatari; e la natura d'atto dell'imposta comporta che ogni singolo regolamento, seppure inserito in un programma negoziale più ampio, debba essere assoggettato ad imposta, in base alle regole stabilite dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 20 e 21, richiamate dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 55, comma 1, e comma 60, (in termini, Cass. 27 febbraio 2003, n. 2980), oggetto del rinvio recettizio-materiale mediante il quale è apprestata la disciplina dell'imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione.

9.1.- Ebbene, in tema di imposta di registro, la corte (Cass. 24 febbraio 2006, n. 4220) ha già avuto modo di stabilire che, in virtù del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, - secondo cui "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione" - si deve tener conto della natura e degli effetti del singolo atto presentato alla registrazione, di guisa che le successive rettifiche che comportino una diversa destinazione di beni vengono ad integrare e completare l'atto originario, e, pertanto, sul piano negoziale costituiscono nuovi atti, separatamente

tassabili, che modificano gli effetti giuridici del primo atto, che conserva piena autonomia.

9.2.- L'attribuzione patrimoniale in trust, allora, determinando la costituzione del vincolo di destinazione, va assoggettata alla relativa imposta, indipendentemente dalla successiva attuazione della destinazione impressa al danaro.

10.- Il ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza cassata con rinvio, per l'esame delle ulteriori questioni *sub iudice* delle quali da conto la narrativa del controricorso, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, che si atterrà al seguente principio di diritto:

"Va applicata l'imposta sulle successioni e donazioni, nella peculiare accezione concernente la costituzione di vincolo di destinazione, assunta come autonomo presupposto impositivo, sull'attribuzione di danaro, conferita in trust e destinata ad essere investita a beneficio di terzi".

## P.Q.M.

la Corte:

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Umbria.

## L'ORDINANZA

### ■ Trust autodichiarato

**Cassazione, Sez. VI-T, Ord. 24 febbraio 2015 (4 febbraio 2015), n. 3735 - Pres. Cicala - Rel. Perrino**

L'atto con il quale il disponente vincoli beni a sè appartenenti al perseguimento della finalità di rafforzamento della generica garanzia patrimoniale, già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari (cd. **trust autodichiarato** "di garanzia"), in quanto fonte di costituzione di **vincoli di destinazione**, è assoggettato all'**imposta** gravante su tali **vincoli**.

#### In fatto

Riferisce la narrativa della sentenza impugnata che C.L. costituì in trust, così denominato, del quale si nominò *trustee*, i propri beni immobili, al fine di rafforzare la generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di

alcuni istituti bancari; l'atto di costituzione prevede che, al raggiungimento dello scopo principale, il fondo eventualmente residuo sarebbe stato destinato al soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della famiglia del *settlor* e che, al termine del trust, il beneficiario finale di quanto fosse residuo sarebbe stato il disponente, se in vita, altrimenti i suoi legittimi eredi. In esito alla registrazione dell'atto di costituzione denominato trust, l'Agenzia delle entrate emise avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta sulle donazioni ragguagliata al valore dei beni immobili conferiti, applicando l'aliquota dell'8%, giusta il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 49, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 286 del 2006, che il disponente impugnò.

La Commissione tributaria provinciale respinse il ricorso, ma quella regionale ha accolto l'appello del contribuente, rilevando che, per effetto della costituzione del trust, C.L. non ha beneficiato di arricchimento alcuno, in quanto la segregazione dei beni era intesa esclusivamente alla prestazione

di una garanzia. Per conseguenza, ha considerato, non è configurabile il presupposto impositivo dell'imposta sulle donazioni, ossia la liberalità; nè è comunque prospettabile, in virtù della costituzione del trust, alcuna capacità contributiva del contribuente, nella qualità di *trustee*.

Ricorre l'Agenzia per ottenere la cassazione di questa sentenza, affidando il ricorso ad un unico motivo, al quale reagisce il contribuente con controricorso e ricorso incidentale concernente la compensazione delle spese processuali nei due gradi di merito del giudizio, illustrati altresì con memoria.

## In diritto

**1.-** Il ricorso principale può essere definito in camera di consiglio, risultando manifestamente fondato, con effetto assorbente del ricorso incidentale.

**2.-** Con l'unico motivo del ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 47, convertito dalla L. 23 novembre 2006, n. 286, sostenendo che tale norma, là dove configura come presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni anche la "costituzione di vincoli di destinazione" sia direttamente applicabile alla fattispecie in esame, a sostegno della pretesa dell'ufficio.

**2.1.-** Di contro, la sentenza impugnata statuisce che "i vincoli di destinazione ed i trust sono istituti diversi" ed il contribuente, sviluppando quest'affermazione, puntualizza che, mentre il trust è un istituto giuridico, *recte*, un negozio giuridico, il vincolo di destinazione si limita a designare l'effetto prodotto da una categoria generica ed atipica di atti negoziali: di qui l'irriducibilità del primo al secondo e la conseguente inapplicabilità del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, come convertito, dedicato ai soli vincoli di destinazione.

**3.-** Il negozio realizzato da C.L., benché sia denominato trust, non ne ha la fisionomia: ne manca, difatti, uno dei tratti tipologicamente caratteristici, ossia il trasferimento a terzi da parte del *settlor* dei beni costituiti in trust, al fine del conseguimento dell'effetto, con carattere reale, di destinazione del bene alla soddisfazione dell'interesse programmato.

**3.1.-** Conferendo beni in trust, difatti, il disponente mira a modificare il risultato finale del negozio esterno di attribuzione patrimoniale, mediante l'obbligo assunto dal *trustee* d'imprimere a quanto trasferito la destinazione finale voluta.

Conformemente alla definizione di trust, allora (in base all'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ratificata dalla L. 16 ottobre 1989, n. 364, secondo cui per trust "si intendono i rapporti giuridici istituiti... qualora dei beni siano posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse del beneficiario"), la causa del relativo negozio sta nella conformazione funzionalmente orientata della proprietà.

**3.2.-** Sul punto, la Corte (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105) ha ritenuto che, in base all'art. 2 della Convenzione, lo scopo caratteristico del trust, che ha identificato con quello di costituire una separazione patrimoniale in vista del soddisfacimento di un interesse del beneficiario o del perseguimento di un fine dato, è conseguito mediante la separazione dei beni dal restante patrimonio del disponente e la loro intestazione ad altro soggetto, parimenti in modo separato dal patrimonio di quest'ultimo.

**3.3.-** In maniera ancora più eloquente, si è sancito che "presupposto coesenziale alla stessa natura dell'istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (*sham trust*) e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio" (Cass. pen., sez. 5<sup>^</sup>, 30 marzo 2011, n. 13276, Orsi; conforme, sez. 6<sup>^</sup>, 27 febbraio 2014, n. 21621, Soc. Fravesa).

**3.4.-** Difatti, l'art. 2, comma 2, lett. b), della Convenzione espressamente dispone che "i beni in trust sono intestati al *trustee* o ad un altro soggetto per conto del *trustee*"; e che il trust postuli l'alienazione dei beni del disponente emerge chiaramente dall'art. 2, comma 3, a norma del quale "il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il *trustee* abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust": il diritto convenzionale, dunque, ammette, in astratto, che possano residuare in capo al *settlor* "alcuni diritti e facoltà", postulando, in concreto, che il *trustee* o l'altro soggetto per conto di questo siano terzi rispetto al disponente.

**4.-** In questo contesto normativo, il contribuente deduce, e v'insiste in memoria, di aver richiamato l'applicazione, tra le leggi straniere che contemplano il trust, della Trust Jersey Law del 1994, come successivamente modificata, la quale all'arti-

colo 9A prevede poteri indiscriminati del disponente.

**4.1.-** La questione, la quale comporterebbe un vaglio di validità secondo il diritto straniero prescelto (in base all'art. 8 della Convenzione), che, per un verso, postula la formulazione di un giudizio di riconoscimento del trust nel nostro ordinamento, nel raffronto con le norme inderogabili e di ordine pubblico e, per altro verso, investe i limiti posti dalla Convenzione dell'Aja, che non detta regole di diritto sostanziale uniforme, risulta del tutto irrilevante ai fini della disciplina tributaria da applicare, in virtù delle considerazioni che seguono.

**5.-** Con disposizione innovativa, il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, come convertito, prescrive che "è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54".

**5.1.-** Il tenore della norma evidenzia che l'imposta è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le successioni e le donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale: l'imposta è istituita direttamente, ed in sè, sulla costituzione dei vincoli.

**5.2.-** Vincoli, che, come sostengono sentenza e controricorrente, designano non negozi, bensì l'effetto giuridico di destinazione, mediante il quale si dispone, ossia si pone fuori da sè (e non necessariamente in favore di altri da sè) un bene, orientandone i diritti dominicali al perseguimento degli obiettivi voluti: alla disposizione non è coessenziale l'attribuzione a terzi, in quanto mercè la destinazione si modula, non si trasferisce il diritto.

**6.-** L'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un'imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie; essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del D.Lgs. n. 346 del 1990 (in quanto compatibili: D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 50, come convertito), ma conserva connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell'imposta classica sulle successioni e sulle donazioni.

**6.1.-** Ciò in quanto nell'imposta in esame, a differenza che in quella tradizionale, il presupposto im-

positivo è correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti; là dove l'oggetto consiste nel valore dell'utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all'ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l'impoverirsi.

**6.2.-** Se questa imposta abbisognasse del trasferimento e, quindi, dell'arricchimento, essa sarebbe del tutto superflua, risultando sufficiente quella classica sulle successioni e sulle donazioni, nelle quali il presupposto d'imposta è, giustappunto, il trasferimento, quantunque condizionato o a termine, dell'utilità economica ad un beneficiario: si prospetterebbe, in definitiva, l'*interpretatio abrogans* della disposizione in questione.

**7.-** E', allora, evidente la manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale della disposizione prospettata dal controricorrente per la dedotta violazione dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva, in ragione della mancanza di arricchimento: con riguardo all'imposta in esame, non rileva affatto la mancanza di arricchimento, giacché il contenuto patrimoniale referente di capacità contributiva è ragguagliato all'utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone.

**7.1.-** Visto che il referente assunto dal legislatore è l'utilità economica e che questa utilità è destinata ad altri, il peso del prelievo coerentemente va a gravare sull'utilità e, in definitiva, sul beneficiario finale, al quale essa è destinata a pervenire.

**7.2.-** Il rilievo della capacità economica, del resto, è correlato al contenuto patrimoniale di atti o fatti, non già al trasferimento attuale di diritti: la capacità contributiva, ha chiarito la Consulta, è da intendere come attitudine ad eseguire la prestazione imposta, correlata non già alla concreta situazione del singolo contribuente, bensì al presupposto economico al quale l'obbligazione è correlata (Corte cost. 20 luglio 1994, n. 315), di modo che "è sufficiente che vi sia un collegamento tra prestazione imposta e presupposti economici presi in considerazione" (Corte cost. 21 maggio 2001, n. 155). Di qui altresì la non irragionevolezza della disposizione.

**8.-** Ciò posto, il legislatore, evocando soltanto l'effetto, ha inequivocabilmente attratto nell'area applicativa della norma tutti i regolamenti capaci di produrlo.

**8.1.-** Tra questi, vanno annoverati anche gli atti di destinazione contemplati dall'art. 2645 ter c.c., che, sebbene sia precipuamente volto a disciplina-

re la pubblicità dell'effetto destinatorio e gli effetti - specialmente di opponibilità ai terzi - da questa derivanti, finisce col delineare un atto con effetto tipico, reale, perché inerente alla qualità del bene che ne è oggetto, sia pure con contenuto atipico purché rispondente ad interessi meritevoli di tutela, assurgendo per questo verso a norma sulla fattispecie.

**8.2.-** La norma risponde difatti all'esigenza di rendere tipica la volontà destinatoria; se così non fosse, essa sarebbe inutile, essendo già consentito dal principio di libertà, proprietaria e negoziale, di fare l'uso che si crede dei propri beni e, quindi, anche di impiegarli per determinate finalità.

**9.-** E, questa, la situazione che ricorre nella fattispecie in esame, in cui non si è prodotto effetto traslativo alcuno, ma in cui il disponente, che risulta dagli atti essere il destinatario della pretesa impositiva, nel regolamentare i propri interessi nella maniera che ha ritenuto più consona all'esigenza di garanzia perseguita, ha impresso, come effetto immediato e diretto, vincoli temporanei al libero esercizio dei propri stessi diritti sui beni immobili in oggetto, al fine, appunto, di rafforzare la generica garanzia patrimoniale da lui prestata.

**9.1.-** L'effetto immediato e diretto della previsione del vincolo di destinazione si è prodotto nella sfera giuridica di C., che è rimasto proprietario dei beni e che giustappunto mercede il vincolo su di essi impresso è riuscito a rafforzare la garanzia patrimoniale già prestata; ed anche quelli eventuali, comunque rilevanti, sono destinati a ripercuotersi nella medesima sfera, in base alle previsioni negoziali indicate in narrativa.

**9.2.-** Di qui la ricorrenza, oltre che del presupposto impositivo, anche della qualità di soggetto passivo in capo a C.L..

**10.-** In relazione all'aliquota applicabile, la misura dell'8% prevista dalla lettera e) del comma 49 della medesima norma, è imposta dalla sua natura residuale, non rientrando la figura del conferente, che seguita ad essere proprietario dei beni, in alcuna delle altre categorie previste dalla norma, che godono di aliquota inferiore.

**11.-** Il ricorso principale va quindi accolto, con assorbimento di quello incidentale, con cassazione della sentenza e rinvio per nuovo esame delle questioni ancora *sub iudice* ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che si atterrà al seguente principio di diritto:

“L'atto col quale il disponente vincola beni a sè appartenenti al perseguimento della finalità di rafforzamento della generica garanzia patrimoniale

già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari, in quanto fonte di costituzione di vincoli di destinazione, è assoggettato all'imposta gravante su tali vincoli a norma del D.Lgs. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, convertito dalla L. n. 286 del 2006”.

## **P.Q.M.**

la Corte:

accoglie il ricorso principale, in esso assorbito quello incidentale;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.